

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione
Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: 0000109-11/03/2020-
REGISTRAZIONE



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l'articolo 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, di istituzione di un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di seguito Fondo investimenti 2019, con dotazione di risorse dal 2019 al 2033, testualmente: *“Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 a 2033”*;

Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019 che ha ripartito fra le amministrazioni centrali dello Stato il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, legge 145 / 2019;

Visto il Decreto 04 Ottobre 2019 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 195790, con cui è stato provveduto, per gli anni finanziari 2019, 2020, 2021, alle necessarie variazioni di bilancio, ed è stata individuata nel materiale rotabile ferroviario la destinazione di parte delle risorse del Fondo Investimenti 2019, inquadrate nel PG 7 di nuova istituzione del capitolo 7248;

Considerato che dal sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) del Ministero dell'economia e delle finanze risultano iscritte in bilancio, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sul capitolo di spesa 7248, piano di gestione PG 7, risorse finanziarie per complessivi euro 138.359.270,00 per gli anni 2019 al 2033;

Considerato che il materiale rotabile ferroviario è da utilizzare nel trasporto ferroviario regionale, che comprende servizi di trasporto ferroviario in ambito locale con fermate in località ricadenti nel territorio regionale, che servizi di trasporto transfrontaliero con ferrovia sulla base di accordo internazionale fra gli Stati interessati;

Considerato che fra i servizi di trasporto ferroviario si annoverano quelli offerti sulle reti isolate, per caratteristiche fisiche, come i servizi ferroviari sulla ferrovia Circumetnea e sulla ferrovia Vigezzina, non di competenza regionale, in quanto la prima attualmente in gestione diretta dello Stato, amministrata dalla Direzione Generale per i Sistemi di trasporto ad impianto fisso e Trasporto pubblico locale, e la seconda gestita dalla Società Subalpina per Imprese ferroviarie S.p.a., in seguito SSIF, in forza di atto di concessione statale per ultimo prorogato con il comma 9 dell'articolo 3 della Legge 18 giugno 1998, n. 194, con previsione di sussidio annuale;

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Si attesta che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.

Considerato che il servizio sulla ferrovia Vigezzina ricomprende il servizio transfrontaliero regolamentato in regime di reciprocità dalla convenzione internazionale bilaterale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica;

Considerato che le regioni, individuate quali enti beneficiari di risorse statali per interventi di acquisto di materiale ferroviario, dal Piano Operativo del Fondo FSC 2014 – 2020, di cui allo stanziamento previsto con articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 s.m.i. con legge 190 / 2014, nonché dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., le cui risorse per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario sono state ripartite con il Decreto Ministeriale 408 / 2017, non potevano designare i soggetti gestori delle ferrovie Circumetnea e Vigezzina per l'acquisto del materiale menzionato da utilizzare sulle linee gestite delle medesime, in quanto il servizio sulle linee stesse non ricade nella competenza delle regioni;

Viste la nota della Direzione Generale della ferrovia Circumetnea, prot. n. 12809 del 07 ottobre 2019 e la nota della società SSIF esercente della ferrovia Vigezzina, prot. n. 193DC/dc del 07 ottobre 2019, in cui sono state rappresentate le esigenze di sostituzione per vetustà del materiale rotabile ferroviario in dotazione, con anzianità media superiore a 41 per la ferrovia Circumetnea ed a 38 anni per la ferrovia Vigezzina, nonché la nota istruttoria della Divisione 3 della Direzione Generale per il Trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e Trasporti, prot. RI n. 43 del 05 febbraio 2020;

Ritenuto necessario provvedere a destinare almeno una quota parte delle risorse del Fondo investimenti al rinnovo di materiale rotabile per il servizio passeggeri per l'acquisto di nuovi complessi ferroviari specificamente idonei al servizio sulle linee delle reti gestite dalla FCE e dalla SSIF;

Ritenuto necessario che il materiale rotabile da acquistare osservi i requisiti elencati nell'allegato al Decreto 408 / 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su caratteristiche ed equipaggiamenti per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario direttamente finanziato con risorse statali, oltre che a rispettare le norme tecniche in vigore;

Ritenuto opportuno procedere, in prima istanza, ad assegnare risorse per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario per le ferrovie Circumetnea e Vigezzina per un importo corrispondente alla somma delle annualità dal 2019 al 2025, dedicato alla medesima finalità a valere sul Fondo Investimenti 2019, complessivamente pari a euro 48.884.921,00;

Considerato necessario adottare un decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse direttamente alla Gestione Diretta della Ferrovia Circumetnea ed alla SSIF, nonché per la disciplina delle rendicontazioni ed erogazioni;

Tenuto conto che il vigente atto concessorio alla SSIF giunge a scadenza in una data in cui la fornitura del materiale rotabile per la Ferrovia Vigezzina potrebbe non essere portata a completamento entro tale termine;

Ritenuto comunque opportuno procedere con la necessaria urgenza al rinnovo del materiale rotabile, prevedendo la cessione dell'atto contrattuale ad un eventuale nuovo soggetto subentrante nell'affidamento del servizio;

Ritenuto opportuno ripartire le risorse ai soggetti esercenti in misura tale da consentire a ciascuno degli stessi, l'acquisto di una quantità di almeno quattro unità di trazione, differenziate tuttavia per la composizione degli elementi costituenti e per equipaggiamento al fine di soddisfare le esigenze specifiche dell'offerta di servizio e della circolazione sulle linee cui sono destinate;

Ritenuto che l'utilizzo delle risorse a valere sulle annualità dal 2026 al 2033 del Fondo Investimenti sia ripartito e disciplinato con separato decreto;

Ritenuto opportuno mantenere la medesima modalità di rendicontazione ed erogazione tracciata per i decreti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il riparto e l'erogazione di risorse alle regioni per acquisto di materiale veicolare;

DECRETA

Articolo 1

(Destinazione del Fondo)

1. Il presente decreto stabilisce modalità e procedure per l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo finanziato con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 95, di seguito denominato Fondo Investimenti 2019, a valere sulle annualità dal 2019 al 2025 per l'importo complessivo pari a 48.884.921,00 euro, costituito dagli importi per singola annualità, in euro, pari a 2.571.696,00 per il 2019, a 6.000.000,00 per il 2020, a 2.000.000,00 per il 2021, a 9.000.000,00 per il 2022, a 9.645.328,00 per il 2023, a 9.765.360,00 per il 2024, a 9.902.537,00 per il 2025;
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate essenzialmente all'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il servizio di tipo regionale sulla linea ferroviaria da Catania Borgo a Riposto della Ferrovia Circumetnea della rete dalla medesima gestita, e di tipo regionale e transfrontaliero sulla linea ferroviaria da Domodossola al Confine Svizzero della rete della Ferrovia Vigezzina e sulla prosecuzione della linea stessa per Locarno sulla rete di diverso gestore;

Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. I soggetti destinatari delle risorse di cui all'Articolo 1, comma 1, sono la Gestione Diretta da parte dello Stato della Ferrovia Circumetnea, di seguito FCE, e la società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.a., di seguito SSIF, in qualità di esercenti il servizio di trasporto pubblico ferroviario sulle linee di cui all'Articolo 1, comma 2;
2. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede a pianificare e mettere in atto tutte le procedure ad evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse per l'acquisto delle forniture di cui all'Articolo 1, comma 2;

3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono l'emissione dell'obbligazione giuridicamente vincolante con l'aggiudicazione delle forniture, entro dodici mesi dall'intervenuta efficacia del presente decreto;
4. L'obbligazione giuridicamente vincolante prevede la cessione della stessa durante il periodo di esecuzione contrattuale ad eventuale nuovo soggetto esercente, subentrante nella gestione o nell'affidamento del servizio;
5. Parte delle risorse, per ciascuna delle quote del riparto di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere destinate, nell'ambito dell'obbligazione di cui al comma 3, all'acquisto di ricambi di scorta da utilizzare per il periodo post garanzia, al fine di assicurare una elevata disponibilità al servizio dei convogli finanziati, garantendo continuità del servizio durante determinati interventi manutentivi o di revisione.

Articolo 3

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono ripartite in ragione delle necessità rilevate, in quote di ammontare complessivo pari a 22.000.000,00 di euro per la FCE e 26.884.921,00 di euro per la SSIF S.p.a;
2. La ripartizione delle risorse per singola annualità è riportata nell'Allegato 2.

Articolo 4

(Tipologia di materiale rotabile ferroviario - Ammissibilità costi)

1. Il materiale rotabile ferroviario da acquistare utilizzando le risorse di cui all'Articolo 1, comma 1, risponde ai requisiti dello specifico servizio cui è destinato sulle linee delle reti ferroviarie in cui è utilizzato e osserva i requisiti sulle caratteristiche e equipaggiamenti riportati nell'Allegato 1;
2. Eventuali ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli enucleati nell'Allegato 1, anche se presenti nel computo economico dell'offerta, sono a carico dei singoli soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1;
3. La copertura integrale del costo per l'acquisto delle unità contrattualizzate di materiale rotabile, e per i ricambi di scorta identificati come necessari, è garantita dal singolo Soggetto di cui all'Articolo 2, comma 1, attraverso il cofinanziamento eventualmente necessario per insufficiente copertura del costo con le risorse di cui all'Articolo 1, comma 1;
4. I costi per le forniture oggetto dei contratti stipulati dalla FCE coperti dalle risorse di cui all'Articolo 1, comma 1, ricomprendono l'IVA, in quanto la stessa, realmente sostenuta, non risulta recuperabile;
5. Le risorse del Fondo sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi per forniture, non essendo ammissibile una contribuzione, anche parziale, delle spese amministrative di gestione gara e contratto.

Articolo 5

(Erogazioni)

1. Le risorse stanziare di cui all'Articolo 1, comma 1, sono impegnate a favore dei singoli Soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1;
2. Le risorse sono erogate ai singoli Soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, nei limiti di disponibilità di cui al comma 3, con le seguenti modalità:
 - a) 30% del complessivo di riparto, a titolo di anticipazione, a seguito dell'avvenuta stipula di atti contrattuali di cui all'Articolo 2, comma 2;
 - b) 60% del complessivo di riparto, anche suddiviso in più scaglioni, ciascuno di importo non inferiore al 10 % del complessivo di riparto, a seguito di rendicontazione dell'avanzamento delle forniture;
 - c) 10% del complessivo di riparto alla positiva verifica della messa in servizio del materiale rotabile ferroviario, ed all'accettazione dopo il completamento delle forniture di cui all'Articolo 2, comma 4;
3. L'erogazione di risorse con le modalità di cui al comma 2 non può superare le risorse disponibili annue al momento delle erogazioni, nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
4. La disponibilità annua delle risorse è conformabile, nel rispetto dei saldi di bilancio, al fabbisogno che i singoli soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, comunicano al Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base dei cronoprogrammi di spesa annuale trasmessi contestualmente all'istanza di anticipazione di cui all'Articolo 5, comma 2, ed entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni successivi, per confermare o per eventualmente modificare il cronoprogramma trasmesso nell'anno precedente;
5. Le erogazioni sono effettuate su specifica istanza corredata da idonea documentazione di rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, nei termini di cui all'Articolo 6.

Articolo 6

(Istanze, Rendicontazioni, Documentazione)

1. L'istanza per l'erogazione delle risorse di cui all'Articolo 5, comma 2, lettera a), in unica trasmissione, è corredata da un prospetto con:
 - a) dati identificativi degli atti contrattuali con le date procedurali di aggiudicazione, cup, cig e costo ammissibile, dati identificativi del fornitore / costruttore, dati tecnici sulla consistenza delle singole forniture con i relativi equipaggiamenti e caratteristiche prestazionali, dati sulla tempistica di produzione, dati sui ricambi di cui all'Articolo 2, comma 4;
 - b) rispondenza ai requisiti di cui all'Allegato 1;
 - c) evidenza dell'eventuale cofinanziamento in aggiunta alle risorse del finanziamento;

2. La singola istanza di cui all'Articolo 5, comma 2, lettera b), è corredata dal prospetto di cui al comma 1 aggiornato in progressione con:
 - a) estremi delle fatture per l'importo complessivo relativo all'ammontare delle risorse oggetto dell'istanza di erogazione;
 - b) dati sull'avanzamento delle forniture relativo alla singola istanza con breve descrizione della parte di fornitura oggetto della fatturazione;
3. La prima istanza di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera b), è corredata, oltre a quanto precisato al comma 2, dalla rendicontazione dell'utilizzo di almeno l'80% delle risorse erogate a titolo di anticipazione, per cui sono trasmessi anche:
 - a) copia delle fatture quietanzate rilasciate dal fornitore per l'importo ammissibile pari all'ammontare delle risorse della rendicontazione;
 - b) copia degli atti di liquidazione e pagamento del soggetto istante, relativi alle fatture di cui alla lettera a);
4. Le istanze di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera b), successive alla prima, sono corredate, oltre a quanto precisato al comma 2, dalla rendicontazione delle risorse erogate oggetto della precedente istanza, comprendente:
 - a) copia delle quietanze delle fatture i cui estremi sono riportati nel prospetto allegato all'istanza precedentemente trasmessa;
 - b) copia dagli atti di liquidazione e pagamento del soggetto istante, relativo alle fatture quietanzate di cui alla lettera a);
5. L'istanza per il saldo di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera c), relativo all'erogazione delle risorse non rendicontate, comprendenti l'eventuale residuo rispetto alle risorse erogate a titolo di anticipazione di cui al comma 4, è corredata dal prospetto di cui al comma 1 aggiornato in progressione con:
 - a) estremi delle fatture per l'importo a copertura del costo complessivo ammissibile delle forniture;e dalla rendicontazione di utilizzo di risorse comprendente:
 - b) copia delle quietanze delle fatture riportate nel prospetto allegato all'ultima delle istanze di cui al comma 4;
 - c) copia degli atti di liquidazione e del pagamento del soggetto istante, riferibili agli importi delle fatture quietanzate di cui alla lettera a);
 - d) evidenza dell'importo complessivo delle risorse utilizzate e del cofinanziamento necessario per la singola fornitura;
 - e) dati sul completamento delle singole forniture sia del materiale rotabile che dei ricambi di cui all'Articolo 2, comma 4, e sulla messa in servizio del materiale rotabile;
 - f) attestazioni di osservanza dei vincoli di cui agli Articoli 8 e 9 per ognuno dei complessi acquistati;

- g) attestazioni di apposizione del pannello di cui all'Articolo 10, comma 2;
6. Entro novanta giorni dall'erogazione del saldo è trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a completamento della rendicontazione unitamente ad un prospetto riepilogativo:
- a) copia delle fatture con quietanza, non già trasmesse con le istanze di erogazione inoltrate;
 - b) copia delle autorizzazioni di messa in servizio delle singole unità del materiale rotabile acquistato, e dell'accettazione delle forniture di cui all'Articolo 2, comma 4;
 - c) copia degli atti di liquidazione e del pagamento del soggetto istante, riferibili agli importi delle fatture quietanzate di cui alla lettera a);
7. In caso di economie eventualmente rilevabili al completamento e messa in servizio della fornitura, accertate dal soggetto istante e comunicate al Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'ultima delle istanze ha per oggetto il saldo di ammontare anche inferiore rispetto a quanto relativo allo scaglione minimo di risorse di cui all'Articolo 5, comma 3, lettere b) o alla quota di cui al medesimo comma 3, lettera c), ferma restando la trasmissione della documentazione di cui ai comma 5 e 6.

Articolo 7

(Utilizzo delle risorse e revoca)

1. Le risorse non utilizzate per la copertura dell'atto contrattuale relativo all'obbligazione di cui all'Articolo 2, comma 3, entro il termine ivi stabilito, sono revocate;
2. Le risorse rinvenienti da economie successive all'emissione dell'ordinativo sono revocate, se non riutilizzate da ciascuno dei soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, con la stipula di specifico atto contrattuale entro sei mesi dal completamento e messa in servizio delle forniture di materiale rotabile, per le medesime finalità di cui all'Articolo 1, comma 2, e all'Articolo 2, comma 4;
3. Le risorse erogate a seguito dell'istanza di cui all'Articolo 5, comma 2, lettera a), sono revocate in caso di mancata trasmissione delle istanze successive di rendicontazione per motivazione riconducibile ad inadempimenti contrattuali da parte del fornitore nella prosecuzione della fornitura;
4. Le risorse erogate risultanti in eccesso rispetto agli importi relativi alle quietanze e agli atti di cui ai comma 3, 4, 5 e 6 dell'Articolo 6 sono revocate, se non dedotte dall'ammontare delle risorse di cui alla successiva istanza di erogazione;
5. Le risorse revocate di cui ai comma 3 e 4, sono versate, entro sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio di procedura di revoca, all'Entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel pertinente

capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Articolo 8

(Vincolo di destinazione)

1. La destinazione di utilizzo del materiale rotabile, stabilita con la finalità delle risorse di cui all'Articolo 1, comma 2, trova attestazione in una dichiarazione di ciascuno dei soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, ovvero del soggetto di cui al medesimo Articolo 2 al comma 5;

Articolo 9

(Beni patrimoniali - Vincolo di reversibilità)

1. Il materiale rotabile ferroviario per il servizio sulla rete ferroviaria della FCE, acquistato con le risorse di cui al presente decreto, dovrà risultare fra i beni mobili del patrimonio statale in dotazione al Gestore della Gestione Diretta;
2. Il materiale rotabile ferroviario per il servizio sulla linea Domodossola - Confine Svizzero - Locarno acquistato con le risorse di cui al presente decreto, dovrà risultare nel patrimonio della società esercente, fra i beni mobili in concessione dallo Stato, con un vincolo di reversibilità in favore dello Stato stesso.

Articolo 10

(Utilizzo di ulteriori risorse pubbliche)

1. L'utilizzo di ulteriori risorse pubbliche per le finalità di cui all'Articolo 1, comma 2, e di cui all'Articolo 2, comma 4, è disciplinata con l'adozione di un nuovo decreto del Ministro, eventualmente mantenendo le procedure e le condizioni di cui al presente decreto;
2. L'utilizzo delle risorse di cui all'Articolo 1, comma 1, è oggetto di evidenza al pubblico tramite apposito pannello riportante la dicitura "Finanziato con le risorse statali del Fondo Investimenti di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145", aggiungendo, per i complessi destinati alla ferrovia Vigezzina, "dello Stato Italiano", apposto e mantenuto con le modalità scelte dalla stessa in ogni complesso ferroviario all'interno, negli abitacoli per passeggeri e nei vestiboli di estremità di ciascun elemento costituente il complesso, ed all'esterno, ad entrambe le estremità ed ai due lati dello stesso.

Articolo 11

(Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dalla data di comunicazione ai soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, della avvenuta registrazione presso gli organi di controllo.

IL MINISTRO


9

Allegato 1

DECRETO DI RIPARTO DELLE RISORSE ANNUALITÀ 2019 - 2025 FONDO INVESTIMENTI EX COMMA 95, ARTICOLO 1, LEGGE 145 / 2018 ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO PER FERROVIA CIRCUMETNEA E PER FERROVIA VIGEZINA

Tipologia

- servizio: tipo regionale o regionale transfrontaliero;
- materiale rotabile: complessi accoppiabili, articolati o ad elementi separati; elementi intermedi per complessi;

Caratteristiche

- scartamento: ridotto;
- trazione: diesel con qualunque trasmissione con motori a più recente classe di emissione; elettrica; mista; ad alimentazione alternativa sperimentata; accoppiabilità in multiplo;
- Con riferimento alla trazione diesel:
 - o omologazione alla normativa europea "Non-Road Mobile Machinery" (NRMM);
 - o dotazione di sistemi di monitoraggio dei consumi di carburante, con registrazione dei dati durante il servizio e trasferimento dei dati a terra;
 - o dotazione di sistema di "Parking" (soste brevi) e "Smart parking" (soste lunghe);
- capienza: quantità posti in dipendenza della tipologia del servizio; quantità di posti a sedere, accesso e postazioni per persone a mobilità ridotta/HK in quantità adeguata secondo le norme europee (STI PMR) con imbarco mediante rampa manuale; quantità di posti in piedi a strapuntini non abbassati;
- toilette: in quantità adeguata alla capienza e a circuito chiuso, idonea per persone a mobilità ridotta;
- porte: quantità e larghezza accesso, per fiancata, in dipendenza del servizio;
- spazi multifunzionali per bagagli e ancoraggi biciclette in vani direttamente accessibili ai passeggeri con dimensioni in dipendenza della tipologia di servizio;

Equipaggiamenti obbligatori

- dispositivo di vigilanza attiva sulla condotta a multipla reiterazione;
- sottosistemi di bordo per la protezione e controllo marcia treno compatibili con i corrispondenti sottosistemi di terra, esistenti e previsti, della rete infrastrutturale;
- climatizzazione negli abitacoli e in cabina;
- collegamento alla rete WiFi negli abitacoli passeggeri;
- prese per ricarica per biciclette elettriche;
- sistemi per rilevazione fisica della quantità di passeggeri in salita/discesa o trasportati;
- dispositivi per la localizzazione dei rotabili;
- sistemi di informazione e diffusione video e audio ai passeggeri a bordo anche relative al viaggio e alla localizzazione del convoglio;
- dispositivi di allarme al personale con citofonia;
- videosorveglianza interna ed esterna, visualizzazione in tempo reale delle riprese delle telecamere sui monitor di bordo.

DECRETO di RIPARTO delle RISORSE

ANNUALITA' 2019 - 2025

FONDO INVESTIMENTI ex comma 95 articolo 1 Legge 145 / 2018

-- ACQUISTO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO --

per FERROVIA CIRCUMETNEA (FCE) e per FERROVIA VIGEZINA (SSIF)

	2019 - 2025	€	48.884.921,00
FCE	45,00%	€	22.000.000,00
SSIF	55,00%	€	26.884.921,00
	2019	€	2.571.696,00
FCE		€	1.157.357,00
SSIF		€	1.414.339,00
	2020	€	6.000.000,00
FCE		€	2.700.219,00
SSIF		€	3.299.781,00
	2021	€	2.000.000,00
FCE		€	900.073,00
SSIF		€	1.099.927,00
	2022	€	9.000.000,00
FCE		€	4.050.329,00
SSIF		€	4.949.671,00
	2023	€	9.645.328,00
FCE		€	4.340.750,00
SSIF		€	5.304.578,00
	2024	€	9.765.360,00
FCE		€	4.394.769,00
SSIF		€	5.370.591,00
	2025	€	9.902.537,00
FCE		€	4.456.503,00
SSIF		€	5.446.034,00